SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149º — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 aprile 2008, n. **100**.

Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 2-*quater*, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sostituisce l'articolo 2-*quater* della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2;

Visto l'articolo 2-*quater* citato e, in particolare, il comma 1, che prevede che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti non rinnovabili e destinati all'autotrazione hanno l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti;

Visto l'articolo 2-*quater* citato e, in particolare, il comma 2, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007;

Visto l'articolo 2-*quater* citato e, in particolare, il comma 3, il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione del predetto obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale ed in particolare l'articolo 17;

Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di attuazione del predetto obbligo di immissione al consumo di una quota minima di biocarburanti con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione successivi al 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL/10.2.21/18 del 22 aprile 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in caso di violazione degli obblighi di immissione in consumo nel territorio nazionale della quantità di biocarburanti e o degli altri carburanti rinnovabili, di cui all'articolo 2-*quater*, della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, così come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasmette un documentato rapporto all'autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione dell'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale la quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili stabilita dal regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2-*quater*, comma 3, della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro. Per tener conto della diversa gravità della violazione si applica una maggiorazione della sanzione stessa, calcolata in ragione del diverso peso percentuale dei certificati di immissione in consumo mancanti, secondo il seguente schema:

a) per ogni certificato mancante rientrante nel primo 25% del quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si applica la sanzione di 600,00 euro;

b) per ogni certificato mancante rientrante nel secondo 25% del quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si applica la prevista sanzione maggiorata di 100,00 euro;

c) per ogni certificato mancante rientrante nel terzo 25% del quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si applica la prevista sanzione maggiorata di 200,00 euro;

d) per ogni certificato mancante rientrante nel quarto 25% del quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si applica la prevista sanzione maggiorata di 300,00 euro.

3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni di cui al comma 1, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. Al fine di garantire un adeguato livello delle sanzioni rispetto alle condizioni del mercato petrolifero e dei biocarburanti, con decreto di cui l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e o delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere annualmente modificata, con riferimento all'obbligo dell'anno successivo, l'entità delle sanzioni di cui al comma 2, anche in relazione ai progressi nello sviluppo delle filiere agroenergetiche.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 23 aprile 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 74

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 2-*quater* della legge 11 marzo 2006, n. 81 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2006, n. 8) recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2006, n. 59, S.O., così come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).», (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.), è il seguente:

«Art. 2-*quater (Interventi nel settore agroenergetico).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.

5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

7. Ai fini dell'art. 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.».

Nota alle premesse:

— Per l'art. 2-*quater* della legge 11 marzo 2006, n. 81, si veda la nota al titolo.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 24 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale. Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.», è il seguente:

«Art. 7 *(Obbligo del rapporto)*. — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 2-*quater* della legge 11 marzo 2006, n. 81, si veda la nota al titolo.

— Per l'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda la nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, S.O., è il seguente:

«422. L'importo previsto dall'art. 21, comma 6-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 è destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione.».

— Per il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 24 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.

08G0120

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Limena e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Limena (Padova) ed il sindaco nella persona del sig. Gilberto Vettorazzi;

Considerato che, con nota del 4 aprile 2008, acquisita al protocollo dell'ente il giorno successivo, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Limena (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo De Rogatis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 maggio 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Limena (Padova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gilberto Vettorazzi.

Il citato amministratore, con nota del 4 aprile 2008, acquisita al protocollo dell'ente il giorno successivo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6513/2008-Area II del 29 aprile 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Limena (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo De Rogatis.

Roma, 13 maggio 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A03957

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 2008.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore del settore della frutta a guscio, per l'anno 2008, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 12/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 1782/03, relativo alle norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune, che istituisce taluni regimi di aiuto a favore degli agricoltori, ed, in particolare, quello della frutta a guscio regolato dalle disposizioni ricomprese nel titolo IV, capitolo IV di detto regolamento;

Visto il regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 1973/04, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio e specificamente del titolo IV, capitolo IV, relativo al pagamento per superficie per la frutta a guscio;

Visto l'art. 87 del citato regolamento CE del Consiglio n. 1782/03, che prevede che lo Stato membro, in aggiunta al contributo comunitario, può concedere un aiuto nazionale fino ad un massimo di 120,75 euro per ettaro l'anno;

Vista la nota n. 898 del 23 gennaio 2008, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte delle risorse comunitarie disponibili per l'anno 2008, pari a 15.709.575,00 euro, chiede un cofinanziamento nazionale di 15.709.575,00 euro a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che con proprio decreto n. 4 del 12 maggio 2006 è stato disposto il cofinanziamento nazionale per il sostegno del settore della frutta a guscio per l'annualità 2006, ammontante a 15.709.575,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota n. 973 del 21 novembre 2007 con la quale l'AGEA ha comunicato, relativamente all'annualità 2006, che a fronte di un'assegnazione di euro 15.709.575,00, prevista dal predetto decreto n. 4 del 12 maggio 2006, a valere sulle risorse della legge n. 183/1987, risultano spesi ai fini del sostegno del settore della frutta a guscio di cui al regolamento CE n. 1782/03 euro 7.384.502,60;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere al disimpegno della quota non erogata dal Fondo di rotazione, pari ad euro 8.325.072,40;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 31 marzo 2008 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per il sostegno del settore della frutta a guscio di cui al regolamento CE del Consiglio n. 1782/03 richiamato in pre-

messa, per l'anno 2008, risulta di euro 15.709.575,00 ed è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota di euro 15.709.575,00 viene trasferita agli organismi pagatori riconosciuti previa indicazione mensile dell'AGEA coordinamento. Gli stessi provvederanno ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.

3. La somma di euro 8.325.072,40 proveniente dall'assegnazione per l'annualità 2006, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del decreto n. 4 del 12 maggio 2006, in quanto inutilizzata, viene disimpegnata dal Fondo medesimo.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

5. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2008, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al Fondo medesimo o costituirà acconto per le successive annualità.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dell'AGEA - in qualità di organismo coordinatore, trasmette per ciascun anno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 5.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati ed effettuano i controlli di competenza.

8. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 214

08A03824

DECRETO 31 marzo 2008.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge n. 183/1987, del programma «Interreg III B ARCHIMED» (Ministero infrastrutture), inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - sezione transnazionale. (Decreto n. 19/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce la comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, concernente gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III e che al punto n. 6, secondo comma, stabilisce che la predetta Iniziativa comunitaria è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi d'Iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006, che stabilisce per la sezione transnazionale degli stessi una quota di cofinanziamento a totale carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6827 del 20 dicembre 2007, che approva il piano finanziario del programma «Interreg III B Archimed», così come definito a seguito del disimpegno automatico di risorse FESR relativo all'annualità 2004;

Vista la nota n. 517 dell'8 febbraio 2008 con la quale il Ministero delle infrastrutture trasmette il piano finanziario - parte italiana - del programma come approvato dalla suddetta decisione C(2007) 6827, che prevede un contributo complessivo del predetto Fondo di rotazione pari ad euro 13.024.255,99;

Visti i propri decreti 8 luglio 2003 (n. 8/2003) relativo all'acconto del 7%, 22 dicembre 2003 (n. 27/2003) e 16 marzo 2007 (n. 12/2007), dai quali risulta che le risorse assegnate per il cofinanziamento del Programma Interreg III B Archimed, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontano a 13.041.327,00 euro e che, pertanto, occorre disimpegnare una quota pari a 17.071,01 euro rideterminando l'annualità 2006;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 31 marzo 2008 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per il programma «Interreg III B Archimed», inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, è disimpegnata una quota di risorse a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a 17.071,01 euro.

2. L'assegnazione a carico del predetto Fondo di rotazione, relativa all'annualità 2006, già fissata in 1.259.030,32 euro dal citato decreto 16 marzo 2007, è pertanto, rideterminata in 1.241.959,31 euro.

3. Il cofinanziamento statale complessivo del suddetto programma, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari, quindi, a 13.024.255,99 euro.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 220

08A03825

DECRETO 21 aprile 2008.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 3 per cento, per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge n. 183/1987, per il programma transfrontaliero «Italia-Francia Marittimo» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013. (Decreto n. 23/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonché il regolamento n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti n. 1080/2006 e n. 1083/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di cooperazione transfrontaliera la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, pari al 2 per cento nel 2007 ed al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria relativa ai diversi periodi di programmazione;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 5489, del 16 novembre 2007, con la quale è stato approvato il programma transfrontaliero Italia-Francia Marittimo, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota n. 28414, in data 10 dicembre 2007, del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, con la quale si richiama che la quota nazionale pubblica di parte italiana, del predetto programma, è pari ad euro 31.642.796;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2008, in misura pari al 3 per cento dell'importo complessivo posto a carico del Fondo di rotazione, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per il programma operativo Italia-Francia Marittimo 2007/2013 è pari ad euro 949.284.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in favore della regione Toscana in qualità di autorità di certificazione del programma.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 355

08A03823

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 marzo 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Ortofrutticola La Torinese soc. coop. a r.l.», in Torino di Sangro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ortofrutticola La Torinese soc. coop. a r.l.» con sede in Torino di Sangro (Chieti), costituita in data 1° aprile 1985 con atto a rogito del notaio avv. Sebastiano Filippo Di Virgilio di Torino di Sangro (Chieti), n. REA 82145 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Lattanzio Maria Antonietta nata a Tocco da Casauria (Pescara) il 18 giugno 1942 e residente in San Giovanni Teatino (Chieti), via Mazzini n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 marzo 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03936

DECRETO 7 aprile 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Soleado - Piccola società cooperativa a r.l.», in Lamezia Terme.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB.95 del 2 aprile 2007 con il quale la cooperativa «Soleado - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Campisi Francesco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale GAB.512 del 25 settembre 2007 con il quale il dott. Fernando Caldiero è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa in sostituzione del rag. Campisi Francesco;

Vista la nota pervenuta in data 30 gennaio 2008, con la quale il dott. Fernando Caldiero rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carmelo Verdiglione, nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 1° dicembre 1965, con studio in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) viale delle Rimembranze n. 38, è nominato commissario liquidatore della società coperativa «Soleado - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale GAB.N. 95 del 2 aprile 2007, in sostituzione del dott. Fernando Caldiero, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03490

DECRETO 7 aprile 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio regionale fra cooperative agricole per la produzione e distribuzione di sementi coop. sementi - Soc. coop. a r.l.», in Potenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2000 con il quale la società cooperativa Consorzio regionale fra cooperative agricole per la produzione e distribuzione di sementi Coop. Sementi - Soc. Coop. a r.l., con sede in Potenza è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed i signori avv. Pietro Ruggi, dott.ssa Grazia Incampo e dott. Silvio De Pascale ne erano stati nominati commissari liquidatori;

Considerate le inottemperanze riscontrate da questa autorità di vigilanza, nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in capo all'avv. Pietro Ruggi;

Tenuto conto che da quanto sopra indicato e da altri elementi è venuto meno il rapporto fiduciario che deve costantemente sussistere tra l'Amministrazione conferente l'incarico ed il soggetto designato all'espletamento di una pubblica funzione;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore dell'avv. Pietro Ruggi ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa l'avv. Pietro Ruggi è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa Consorzio regionale fra cooperative agricole per la produzione e distribuzione di sementi Coop. Sementi - Soc. coop. a r.l., con sede in Potenza ed è nominato, in sua sostituzione il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963, ivi domiciliato in largo Oberdan, n. 26.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03489

DECRETO 7 aprile 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio produttori carni della provincia di Perugia a r.l.», in Bettona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1992 con il quale la società cooperativa Consorzio produttori carni della provincia di Perugia a r.l. con sede in Bettona - località Colle III (Perugia), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori dott. Carlo Lorenzini, dott. Gioacchino Cassarà e dott. Gino Iaculli ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale 20 giugno 1997 con il quale è stata ridotta la terna commissariale conferendo l'incarico a un solo commissario liquidatore, il dott. Carlo Lorenzini;

Vista la nota in data 11 dicembre 2007 con la quale è stato comunicato il decesso del dott Lorenzini;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Follonica (Grosseto), via Manzoni n. 27, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Carlo Lorenzini, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03488

DECRETO 7 aprile 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Arredotecnica - società cooperativa a responsabilità limitata», in Marsciano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1997 con il quale la società cooperativa Arredotecnica - Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marsciano (Perugia), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Carlo Lorenzini, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 11 dicembre 2007 con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Follonica (Grosseto), via Manzoni n. 27, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Carlo Lorenzini, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03485

DECRETO 7 aprile 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.RE.CEL. S.r.l. - Consorzio regionale di cooperative per l'edilizia ligure», in Genova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007 con il quale il rag. Pasquale Fiumara è stato nominato commissario liquidatore la società cooperativa CO.RE.-CEL. S.r.l. - Consorzio Regionale di Cooperative per l'Edilizia Ligure, con sede in Genova, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale dell'8 maggio 2002;

Vista la nota in data 3 dicembre 2007 con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Iachetti, nato a Roma il 4 ottobre 1965, domiciliato in Genova, via Fieschi n. 3/9, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Pasquale Fiumara, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03484

DECRETO 7 aprile 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Azzurra - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007 con il quale la società cooperativa Cooperativa Azzurra - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Genova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Pasquale Fiumara ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 10 dicembre 2007 con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Iachetti, nato a Roma il 4 ottobre 1965, domiciliato in Genova, via Fieschi n. 3/9, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Pasquale Fiumara, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03483

DECRETO 7 aprile 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Valorizziamo l'Impegno Sociale - in sigla V.I.S. - Cooperativa sociale a r.l.», in Genova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007 con il quale la società cooperativa Valorizziamo l'Impegno Sociale - in sigla V.I.S. - Cooperativa sociale a r.l., con sede in Genova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Pasquale Fiumara ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 10 dicembre 2007 con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Iachetti, nato a Roma il 4 ottobre 1965, domiciliato in Genova, via Fieschi n. 3/9, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Pasquale Fiumara, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03482

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di vigilanza La Fedelissima - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rimini, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 15 ottobre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa di vigilanza La Fedelissima - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rimini (codice fiscale 01724990401) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Maurizio Molinari, nato a Gossolengo (Piacenza) il 13 novembre 1947, domiciliato in Piacenza, via S. Franca n. 60/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03495

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Elco - Società cooperativa - Società in liquidazione», in Pont-Canavese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza del legale rappresentante in data 17 dicembre 2008 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Elco - Società cooperativa - Società in liquidazione», con sede in Point-Canavese (Torino) (codice fiscale 05381210011), è posta in liquidazione coatta amministrativa, a sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Maurizio Molinari, nato a Gossolengo (Piacenza) il 13 novembre 1947, domiciliato in Piacenza, via S. Franca, n. 60/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03494

DECRETO 10 aprile 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. coop. Frigomacello Consortile del Molise s.c. a r.l.», in Campobasso.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 71/1999 con il quale la «Soc. Coop. Frigomacello Consortile del Molise s.c. a r.l.», con sede in Campobasso è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Pietro Ruggi ne era stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore dell'avv. Pietro Ruggi ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa l'avv. Pietro Ruggi è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società «Soc. Coop. Frigomacello Consortile del Molise s.c. a r.l.» con sede in Campobasso ed è nominato, in sua sostituzione il dott. Giuseppe Versace, nato a Roma il 24 febbraio 1970 ed ivi residente in via Gabriello Chiabrera, n. 132.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03493

DECRETO 10 aprile 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Piccola società cooperativa Ape Actus Personae a r.l.», in Sora.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 n. 135/2004 con il quale l'avv. Margherita Cirillo è stata nominata commissario liquidatore della società «Piccola Società Cooperativa Ape Actus Personae a r.l.», con sede in Sora (Frosinone), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 24 dicembre 2003;

Vista la nota datata 22 febbraio 2008 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Mastromartino, nato a Melfi (Potenza) il 15 agosto 1971, con domicilio in Roma, via Alessandro Scarlatti n. 4, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Margherita Cirillo, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03491

DECRETO 10 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Penelope Società cooperativa - in liquidazione», in Andrano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 12/2002 del tribunale di Lecce depositata in cancelleria in data 12 febbraio 2008 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Penelope Società Cooperativa - in liquidazione», con sede Andrano (Lecce) (codice fiscale 03485050755) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni De Gaetanis, nato a Lecce il 20 novembre 1963, ivi domiciliato in via Leuca n. 198, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro: Bersani

08A03492

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 maggio 2008.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 3 della legge n. 427/1975 che prevede l'istituzione della commissione provinciale C.I.G. edilizia;

Visto il proprio decreto n. 5034 del 4 aprile 2008, con il quale è stata costituita la commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Padova;

Preso atto della nota del 7 maggio 2008, con la quale la CGIL di Padova ha trasmesso le dimissioni e comunicato la sostituzione dei componenti effettivo e supplente;

Decreta:

Il sig. Tommasin Giampietro è nominato componente effettivo nella commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Padova in rappresentanza della CGIL, in sostituzione della signora Crivellaro Francesca.

La sig.ra Crivellaro Francesca è nominata componente supplente nella medesima commissione, in rappresentanza della CGIL, in sostituzione del signor Vinaccia Paolo.

Venezia, 8 maggio 2008

Il direttore regionale: Orlandi

08A03474

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 maggio 2008.

Rettifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Terracina» o «Moscato di Terracina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto direttoriale 25 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2007, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento, in particolare l'art. 2 del decreto ministeriale stesso laddove consente la possibilità, nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine, di prevedere che la zona di imbottigliamento sia coincidente con quella di produzione delle uve e di vinificazione delle stesse;

Vista la nota n. 57527/24 del 16 aprile 2008 della regione Lazio con la quale si chiede l'integrazione all'art. 5, comma 2 del disciplinare di produzione sopra citato al fine di prevedere che le deroghe per la vinificazione siano associate anche alle operazioni di imbottigliamento;

Visto il parere positivo dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, in merito alla richiesta di cui sopra, espresso nella riunione del 14 e 15 maggio 2008;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla rettifica dell'art. 5, comma 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» al fine di prevedere l'integrazione sopra specificata:

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'art. 5, comma 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina», allegato al decreto ministeriale 25 maggio 2007, richiamato in premessa, è sostituito dal seguente testo:

«In deroga a quanto sopra è consentito che le operazioni di vinflcazione, ivi compreso l'appassimento delle uve e la spumantizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione di cui all'art. 3, purché in provincia di Latina e a condizione che le ditte interessate abbiano prodotto vini con uve della zona di produzione cinque anni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A03820

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2008.

Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane. (Deliberazione n. 5/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, nel dare attuazione al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ridefinisce le competenze di questo Comitato al quale, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, viene demandato il compito di definire le linee generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, ora aree sottoutilizzate;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, all'art. 1 comma 340, stabilisce che per favorire lo sviluppo economico e sociale di aree degradate nelle città del Mezzogiorno, identificate quali Zone franche urbane, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree;

Visto il successivo comma 342, dello stesso art. 1 della citata legge finanziaria 2007 che stabilisce che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico (MISE), formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici;

Viste le modifiche e integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2008, n. 296 (legge finanziaria 2008) ai commi 561, 562 e 563, finalizzate a completare il quadro normativo e regolamentare necessario ad una efficace attuazione delle ZFU, recependo peraltro le indicazioni della D.G. Concorrenza della Commissione europea emerse nel corso del processo di pre-notifica informale del dispositivo in sede comunitaria;

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2008-2011 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 giugno 2007 che, nel capitolo VIII «Mezzogiorno e finanza territoriale», ribadisce la rilevanza delle ZFU nelle strategie di sviluppo economico, produttivo e occupazionale in un numero limitato di aree urbane circoscritte e in condizione di particolare svantaggio;

Considerato che la Conferenza delle regioni ha espresso il proprio parere sul DPEF 2008-2011 consegnato il 17 luglio 2007 alle commissioni bilancio della Camera e del Senato, sottolineando l'urgenza di dare pronta attuazione al dispositivo delle ZFU;

Considerato che a seguito delle diverse riunioni tecniche tenutesi con la partecipazione del MISE-DPS, del Dipartimento per le politiche fiscali (DPF) del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Dipartimento

per le politiche comunitarie (DPC) sono stati definiti gli aspetti relativi alle agevolazioni fiscali per le micro e le piccole imprese nelle ZFU;

Considerato che i criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle Zone franche urbane, oggetto della presente proposta, sono stati individuati in forma preliminare nel 2007 dal MISE-DPS nel corso dei lavori del Tavolo tecnico all'uopo costituito con le amministrazioni regionali del Mezzogiorno, le uniche interessante dalla prima versione della norma, e con i rappresentanti del partenariato istituzionale e socio-economico;

Ritenuto comunque opportuno che il MISE-DPS renda informativa alla Conferenza unificata, nella prima seduta utile successiva, sui criteri e gli indicatori adottati con la presente delibera;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 0002490 del 30 gennaio 2008, con la quale viene sottoposta alla valutazione di questo Comitato la proposta di criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone franche urbane, al fine di poter procedere poi all'assegnazione delle relative risorse disponibili in bilancio;

Acquisito nel corso della odierna seduta il parere favorevole del Ministero della solidarietà sociale;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. *Criteri per l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle ZFU.*

Per perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi stabiliti dalla norma (lotta al disagio socio-occupazionale nelle aree urbane), tenuto conto del vincolo delle limitate risorse disponibili, è opportuno stabilire alcune condizioni di ammissibilità. Specificamente, i comuni nel cui territorio ricadono le ZFU devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. dimensione demografica minima di 25 mila abitanti (fonte da utilizzare: ISTAT popolazione residente, 2006);

2. tasso di disoccupazione comunale superiore alla media nazionale nell'anno 2005. L'indicatore da utilizzare è il valore corrispondente al Sistema locale del lavoro che comprende il comune nel cui territorio ricade la ZFU (fonte: ISTAT Indagine sulla forza lavoro 2005).

Le ZFU devono avere una dimensione demografica minima di 7.500 abitanti, ferma restando la soglia massima di 30 mila abitanti, fissata dalla legge. L'ampiezza demografica delle ZFU è misurata attraverso l'utilizzo di dati ISTAT del censimento 2001. La popolazione residente nelle aree interessate dalle agevolazioni previste dalle ZFU non potrà superare il 30% del totale della popolazione residente nell'area urbana interessata (fonte: ISTAT 2006). Inoltre, il tasso di disoccupazione nelle aree proposte come ZFU dovrà risultare superiore alla media comunale (fonte: Censimento 2001).

Secondo le caratteristiche socio-economiche, demografiche e amministrative nelle diverse città ammesse, l'unità di riferimento per l'individuazione delle aree-bersaglio può essere la circoscrizione, il quartiere, o anche unità urbane altrimenti individuate, che possono essere contenute in, o intersecare, più quartieri e/o circoscrizioni, ma comunque perimetrate in modo dettagliato.

La definizione delle aree e unità urbane interessate verrà realizzata attraverso l'applicazione dei seguenti indirizzi:

il perimetro della ZFU è circoscritto aggregando singole sezioni censuarie, in modo da permettere una precisa delimitazione della zona che beneficia delle agevolazioni, e assicurare la disponibilità, l'affidabilità e l'uniformità degli indicatori micro-territoriali per realizzare l'analisi socio-economica e territoriale necessaria alla selezione;

l'area delimitata deve rientrare nei criteri dimensionali e demografici menzionati in precedenza.

Le proposte di individuazione delle ZFU avanzate secondo le modalità di cui al presente punto dovranno identificare in modo dettagliato le aree urbane e/o i quartieri eleggibili, fornendone una delimitazione particolareggiata anche attraverso l'utilizzo di strumenti cartografici digitalizzati.

Le ZFU sono individuate tra le aree urbane e i quartieri caratterizzati da particolari svantaggi sotto il profilo sociale ed economico, e da un marcato bisogno di strategie e interventi per lo sviluppo produttivo e l'occupazione. I progetti sono pertanto finalizzati alla riqualificazione delle aree attraverso l'incentivazione, il rafforzamento, la regolarizzazione di attività imprenditoriali localizzate in quelle aree e attraverso la realizzazione di interventi socio-assistenziali volti a ridurre le condizioni di disagio della popolazione ivi residente.

Le proposte progettuali documentano attraverso l'uso di opportuni indicatori le motivazioni che sottendono la scelta localizzativa, evidenziandone le caratteristiche di disagio ed esclusione sociale, le possibilità economiche inespresse nonché il tessuto economico-produttivo suscettibile di valorizzazione.

A tal fine, le amministrazioni utilizzeranno i dati e le informazioni descrittive del Censimento 2001.

Le regioni raccoglieranno, in prima istanza, le proposte progettuali delle amministrazioni comunali del loro territorio e procederanno a valutarne:

(i) la rispondenza ai criteri demografici, dimensionali e socio-economici esposti in precedenza;

(ii) la corretta misurazione e quantificazione dell'indice di disagio socio-economico (successivamente esplicitato);

(iii) la coerenza e la compatibilità con i programmi e le politiche di investimento nella medesima area;

(iv) opportunità e modalità di co-finanziamento delle stesse per ampliare l'impatto dell'intervento sulle realtà economiche e sociali.

Le proposte progettuali dovranno essere opportunamente integrate, da altri indicatori descrittivi rilevanti estratti dalle fonti disponibili, in particolare il censimento 2001, l'archivio statistico delle unità locali delle imprese attive (ASIA-UL), aggiornato al 2004.

Ove disponibile potrà essere utilizzato anche un indicatore di accessibilità urbana (misurato dalla distanza media della popolazione da alcuni servizi primari).

Nella formulazione delle proposte progettuali, le amministrazioni comunali devono evidenziare le condizioni di disagio sociale presenti sul territorio interessato, anche attraverso l'utilizzo di dati e informazioni disponibili solo localmente che riguardano fenomeni e aspetti rilevanti quali, ad esempio, la diffusione di micro-criminalità, la disponibilità e/o le carenze nei servizi pubblici, informazioni sulla popolazione immigrata, le caratteristiche del patrimonio immobiliare non residenziale o di aree non utilizzate e disponibili per l'insediamento di attività economiche.

Le regioni provvederanno poi a trasmettere le proposte di ZFU di interesse prioritario al MISE-DPS che ne valuterà l'ammissibilità, sulla base di un indice di disagio socio-economico (IDS) finalizzato a misurare il livello esclusione sociale nelle predette aree. L'IDS, calcolato con dati del Censimento 2001, è ottenuto dalla combinazione di quattro indicatori di esclusione socio-economica calcolati per le sezioni censuarie interessate:

1. tasso di disoccupazione, misurato con il rapporto tra la popolazione di quindici anni e più in cerca di occupazione, e le forze di lavoro della stessa classe di età (DIS);

2. tasso di occupazione, misurato con il rapporto tra la popolazione occupata con quindici anni e più, ed il totale della popolazione della stessa classe di età. Individua le potenzialità e le difficoltà del mercato del lavoro (OCC);

3. tasso di concentrazione giovanile, misurato dal rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a ventiquattro anni sul totale della popolazione (GIOV);

4. tasso di scolarizzazione, misurato con il rapporto tra la popolazione maggiore di sei anni con almeno un diploma di scuola secondaria, ed il totale della popolazione della stessa classe di età (SCOL).

L'indice risulta dalla media ponderata degli scostamenti dei valori dei quattro indicatori dai rispettivi valori medi nazionali secondo la formula:

$$IDS \text{ nella zona } (i) = 0{,}40*(DIS_{(i)} - DIS_{NAZ}) + 0{,}30*(OCC_{NAZ} - OCC_{(i)}) + 0{,}15*(GIOV_{(i)} - GIOV_{NAZ}) + 0{,}15*(SCOL_{NAZ} - SCOL_{(i)})$$

Per favorire l'applicazione del nuovo strumento in realtà urbane che soffrono condizioni di disagio socio-economico rappresentative di diverse aree del paese e in considerazione dei limiti dello stanziamento di bilancio stabiliti dalla legge finanziaria 2008, la scelta delle ZFU sarà orientata a garantire la più ampia diffusione dello strumento nelle aree maggiormente svantaggiate, evitando di concentrare l'intervento su realtà eccessivamente contigue e quindi alterare le condizioni di concorrenza.

Tenuto conto delle risorse a disposizione e dell'ampiezza demografica media delle proposte progettuali, il numero delle ZFU ammesse a finanziamento in fase di prima attuazione non supererà le diciotto, da distribuire sul territorio in modo che in nessuna regione si possano avere di norma più di tre ZFU per regione.

2. *Procedure e tempi di individuazione delle ZFU.*

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, in considerazione degli indicatori socio-economici e dei criteri menzionati in precedenza, il MISE-DPS in collaborazione con le regioni, procederà all'individuazione delle ZFU da proporre al CIPE per l'ammissione a finanziamento. In seguito alla pubblicazione della stessa delibera, il MISE provvederà a definire le procedure di presentazione delle proposte da parte delle amministrazioni coinvolte.

3. *Allocazione delle risorse e finanziamento delle ZFU.*

Con la successiva delibera del CIPE di individuazione delle ZFU si provvederà a stabilire le modalità di allocazione finanziaria delle risorse, avuto riguardo al numero delle ZFU effettivamente ammesse a finanziamento, alla relativa ampiezza demografica e all'effettiva capienza delle risorse rispetto alle zone individuate.

4. *Monitoraggio e valutazione.*

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 342 della legge finanziaria 2007, il monitoraggio e la valutazione delle ZFU sono affidati al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del MISE, attraverso la definizione di un sistema di raccolta e analisi di dati e informazioni che interesseranno l'efficacia e efficienza attuativa dei programmi regionali, e i benefici socio-economici e occupazionali nel medio e lungo periodo. Tali attività, da svolgersi in partenariato con i Nuclei di valutazione delle regioni, saranno oggetto di una informativa trasmessa al CIPE su base annuale.

Roma, 30 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

Il Segretario: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 33

08A03958

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Este.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 29 aprile 2008, n. 5163 di protocollo, dei direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Padova, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nei giorni 7 e 8 maggio 2008, del Servizio di pubblicità immobiliare sede di Este (Padova);

Accertato che il mancato funzionamento del predetto Servizio di pubblicità immobiliare è da attribuirsi al attivazione del nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare;

Ritenuto il parere favorevole espresso dal Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota del 20 maggio 2008, prot. n. 23105/07;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare sede di Este (Padova) nei giorni 7 e 8 maggio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 29 maggio 2008

p. *Il direttore regionale:* CUBADDA

08A03990

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Individuazione di alcune associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 2 aprile 2008 l'associazione denominata «Associazione Italiana Costruttori del Verde - ASSOVERDE», con sede legale in Monteveglio (Bologna), viale della Costituzione n. 1/3, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

08A03812

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pneumodog»

Provvedimento n. 111 del 28 aprile 2008

Medicinale per uso veterinario «PNEUMODOG».

Confezioni: 10 flaconi A.I.C. n. 101326015.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. - via Vittor Pisani 16, 20124 Milano - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione della denominazione del medicinale.

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in «EURICAN PNEUMO».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03709

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Estratto provvedimento UPC n. 357 del 7 maggio 2008

Tipo di modifica: variazione di tipo I che non comportano modifica stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in epigrafe devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROVVEDIMENTO UPC N.357 DEL 2008

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
CHIRON BEHRING GMBH&CO	RABIPUR	DE/H/0216/001/IA/037
SOLVAY PHARMA S.P.A.	FULCROSUPRA	DE/H/0497/001/IA/018
SOLVAY PHARMA S.P.A.	FULCROSUPRA	DE/H/0236/001/IA/027
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	GLIMEPIRIDE ANDISSA	NL/H/0621/005/IB/017
BAYER S.P.A.	GADOVIST	DE/H/0247/002/IA/022
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	RISPERIDONE TEVA	CZ/H/0137/001-004/IA/003
ABBOTT S.R.L.	CHIROCAINE	SE/H/0183/001-005/IA/020
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IA/077
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IA/075
PFIZER ITALIA S.R.L.	ARICEPT	UK/H/0182/001-002/IB/062
BRACCO S.P.A.	MEMAC	UK/H/0182/001-002/IB/062
PFIZER ITALIA S.R.L.	XARATOR	DE/H/0109/001-004/IB/083
PFIZER ITALIA S.R.L.	TORVAST	DE/H/0109/001-004/IB/083
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	LIPITOR	DE/H/0109/001-004/IB/083
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	TOTALIP	DE/H/0109/001,004/IB/083
SANDOZ S.P.A.	PRAVASTATINA SANDOZ	FI/H/0256/001,002,004/IA/020
ANGENERICO S.P.A.	PRAVASTATINA ANGENERICO	FI/H/0259/001,002,004/IA/014
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	MISOFENAC	UK/H/0136/001/IB/020
PFIZER ITALIA S.R.L.	ARTROTEC	UK/H/0136/001/IB/021
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	MISOFENAC	UK/H/0136/001/IB/021
PFIZER ITALIA S.R.L.	ARTROTEC	UK/H/0136/001/IB/020
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	PERFALGAN	FR/H/0197/001/IB/038
SANDOZ GMBH	AZITROMICINA SANDOZ GMBH	NL/H/0886/002/IA/006
HEXAL S.P.A.	AMLODIPINA HEXAL	DK/H/0483/002-004/IA/037
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	ADENOSCAN	UK/H/0140/001/IB/022
HEXAL S.P.A.	AMLODIPINA HEXAL	DK/H/0483/002-004/IA/038
RANBAXY ITALIA S.P.A.	LANSOPRAZOLO RANBAXY	NL/H/0827/001-002/IA/002
PFIZER ITALIA S.R.L.	ZELDOX	SE/H/0160/005/IB/033
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0268/002/IB/153
NYCOMED ITALIA S.R.L.	PANTECTA	DE/H/0270/002/IB/153
MERCK S.P.A.	METFORMINA GLIBENCLAMIDE MERCK	FR/H/0201/001-002/IA/024
ALMIRALL S.P.A.	PANTOPAN	DE/H/0269/002/IB/153
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	BELARA	DE/H/0505/001/IA/018
SANDOZ S.P.A.	PRAVASTATINA SANDOZ	FI/H/0256/001,002,004/IA/021
HEXAL S.P.A.	RAMIPRIL HEXAL	FI/H/0211/001-003/IA/016
ANGENERICO S.P.A.	PRAVASTATINA ANGENERICO	FI/H/0259/001,002,004/IA/015
SANDOZ S.P.A.	SIMVASTATINA SANDOZ	FI/H/0142/002,003,005/IA/083
HEXAL S.P.A.	SIMVASTATINA HEXAL	FI/H/0145/002,003,005/IA/076
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	LYBELLA	DE/H/0516/001/IA/017
ANGENERICO S.P.A.	SIMVASTATINA ANGENERICO	FI/H/0146/002,003,005/IA/077
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	BELARA	DE/H/0505/001/IA/017
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	LYBELLA	DE/H/0516/001/IA/018
WYETH LEDERLE S.P.A.	MINESSE	FR/H/0158/001/IA/037
PFIZER ITALIA S.R.L.	ZELDOX	SE/H/0160/001/IA/039
ITALCHIMICI S.P.A.	KUROVENT	DK/H/0659/001/IA/008
EG S.P.A.	QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG	SE/H/0442/002/IB/011
EG S.P.A.	RAMIPRIL EUROGENERICI	SE/H/0592/001-003/IA/009
EG S.P.A.	QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG	SE/H/0442/002/IA/009
EG S.P.A.	QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG	SE/H/0442/002/IA/010
ANGENERICO S.P.A.	AMLOPRES	DK/H/0490/002-004/IA/025

PROVVEDIMENTO UPC N.357 DEL 2008

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
CHIRON BEHRING GMBH&CO	RABIPUR	DE/H/0216/001/IA/037
SOLVAY PHARMA S.P.A.	FULCROSUPRA	DE/H/0497/001/IA/018
SOLVAY PHARMA S.P.A.	FULCROSUPRA	DE/H/0236/001/IA/027
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	GLIMEPIRIDE ANDISSA	NL/H/0621/005/IB/017
BAYER S.P.A.	GADOVIST	DE/H/0247/002/IA/022
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	RISPERIDONE TEVA	CZ/H/0137/001-004/IA/003
ABBOTT S.R.L.	CHIROCAINE	SE/H/0183/001-005/IA/020
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IA/077
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IA/075
PFIZER ITALIA S.R.L.	ARICEPT	UK/H/0182/001-002/IB/062
BRACCO S.P.A.	MEMAC	UK/H/0182/001-002/IB/062
PFIZER ITALIA S.R.L.	XARATOR	DE/H/0109/001-004/IB/083
PFIZER ITALIA S.R.L.	TORVAST	DE/H/0109/001-004/IB/083
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	LIPITOR	DE/H/0109/001-004/IB/083
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	TOTALIP	DE/H/0109/001,004/IB/083
SANDOZ S.P.A.	PRAVASTATINA SANDOZ	FI/H/0256/001,002,004/IA/020
ANGENERICO S.P.A.	PRAVASTATINA ANGENERICO	FI/H/0259/001,002,004/IA/014
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	MISOFENAC	UK/H/0136/001/IB/020
PFIZER ITALIA S.R.L.	ARTROTEC	UK/H/0136/001/IB/021
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	MISOFENAC	UK/H/0136/001/IB/021
PFIZER ITALIA S.R.L.	ARTROTEC	UK/H/0136/001/IB/020
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	PERFALGAN	FR/H/0197/001/IB/038
SANDOZ GMBH	AZITROMICINA SANDOZ GMBH	NL/H/0886/002/IA/006
HEXAL S.P.A.	AMLODIPINA HEXAL	DK/H/0483/002-004/IA/037
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	ADENOSCAN	UK/H/0140/001/IB/022
HEXAL S.P.A.	AMLODIPINA HEXAL	DK/H/0483/002-004/IA/038
RANBAXY ITALIA S.P.A.	LANSOPRAZOLO RANBAXY	NL/H/0827/001-002/IA/002
PFIZER ITALIA S.R.L.	ZELDOX	SE/H/0160/005/IB/033
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0268/002/IB/153
NYCOMED ITALIA S.R.L.	PANTECTA	DE/H/0270/002/IB/153
MERCK S.P.A.	METFORMINA GLIBENCLAMIDE MERCK	FR/H/0201/001-002/IA/024
ALMIRALL S.P.A.	PANTOPAN	DE/H/0269/002/IB/153
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	BELARA	DE/H/0505/001/IA/018
SANDOZ S.P.A.	PRAVASTATINA SANDOZ	FI/H/0256/001,002,004/IA/021
HEXAL S.P.A.	RAMIPRIL HEXAL	FI/H/0211/001-003/IA/016
ANGENERICO S.P.A.	PRAVASTATINA ANGENERICO	FI/H/0259/001,002,004/IA/015
SANDOZ S.P.A.	SIMVASTATINA SANDOZ	FI/H/0142/002,003,005/IA/083
HEXAL S.P.A.	SIMVASTATINA HEXAL	FI/H/0145/002,003,005/IA/076
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	LYBELLA	DE/H/0516/001/IA/017
ANGENERICO S.P.A.	SIMVASTATINA ANGENERICO	FI/H/0146/002,003,005/IA/077
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	BELARA	DE/H/0505/001/IA/017
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	LYBELLA	DE/H/0516/001/IA/018
WYETH LEDERLE S.P.A.	MINESSE	FR/H/0158/001/IA/037
PFIZER ITALIA S.R.L.	ZELDOX	SE/H/0160/001/IA/039
ITALCHIMICI S.P.A.	KUROVENT	DK/H/0659/001/IA/008
EG S.P.A.	QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG	SE/H/0442/002/IB/011
EG S.P.A.	RAMIPRIL EUROGENERICI	SE/H/0592/001-003/IA/009
EG S.P.A.	QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG	SE/H/0442/002/IA/009
EG S.P.A.	QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG	SE/H/0442/002/IA/010
ANGENERICO S.P.A.	AMLOPRES	DK/H/0490/002-004/IA/025

08A03937

Estratto determinazione UPC n. 379 del 20 maggio 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Mayne Pharma (Italia) S.r.l., (codice fiscale 0712970633) con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22, Napoli.

Specialità medicinale: ATRACURIO BESILATO MAYNE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034833018 - 5 fiale (vetro) soluzione iniettabile da 3 ml 25 mg/2,5 ml;

A.I.C. n. 034833020 - 5 fiale (vetro) soluzione iniettabile da 3 ml 50 mg/5 ml;

A.I.C. n. 034833032 - 1 flacone (vetro) soluzione iniettabile da 30 ml 250 mg/25 ml;

Specialità medicinale: CIPROFLOXACINA MAYNE.

Confezioni:

A.I.C. n. 037597010 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche PVC da 50 ml;

A.I.C. n. 037597022 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche PVC da 100 ml;

A.I.C. n. 037597034 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche PVC da 200 ml;

A.I.C. n. 037597046 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche polyolefin da 50 ml;

A.I.C. n. 037597059 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche polyolefin da 100 ml;

A.I.C. n. 037597061 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche polyolefin da 200 ml;

A.I.C. n. 037597073 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 10 sacche PVC da 50 ml;

A.I.C. n. 037597085 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 10 sacche PVC da 100 ml;

A.I.C. n. 037597097 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 10 sacche PVC da 200 ml;

A.I.C. n. 037597109 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 10 sacche polyolefin da 50 ml;

A.I.C. n. 037597111 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 10 sacche polyolefin da 100 ml;

A.I.C. n. 037597123 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 10 sacche polyolefin da 200 ml;

A.I.C. n. 037597135 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 50 sacche PVC da 50 ml;

A.I.C. n. 037597147 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 50 sacche PVC da 100 ml;

A.I.C. n. 037597150 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 50 sacche polyolefin da 50 ml;

A.I.C. n. 037597162 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 50 sacche polyolefin da 100 ml;

A.I.C. n. 037597174 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 20 sacche PVC da 200 ml;

A.I.C. n. 037597186 - «2 mg/ml soluzione per infusione» - 20 sacche polyolefin da 200 ml.

Specialità medicinale: EPIRUBICINA MAYNE.

Confezioni:

A.I.C. n. 037227055 - «2mg/ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 037227067 - «2mg/ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino da 25 ml;

A.I.C. n. 037227079 - «2mg/ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino da 50 ml;

A.I.C. n. 037227081 - «2mg/ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino da 100 ml;

A.I.C. n. 037227093 - «2mg/ml soluzione iniettabile» - 5 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 037227105 - «2mg/ml soluzione iniettabile» - 5 flaconcini da 25 ml;

A.I.C. n. 037227117 - «2mg/ml soluzione iniettabile» - 5 flaconcini da 50 ml;

A.I.C. n. 037227129 - «2mg/ml soluzione iniettabile» - 5 flaconcini da 100 ml.

Specialità medicinale: IRINOTECAN MAYNE.

Confezioni:

A.I.C. n. 037037013 - «20mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro da 40mg/2ml;

A.I.C. n. 037037025 - «20mg/ml concentrato per soluzione per infusione» -1 flaconcino in vetro da 100mg/5ml;

A.I.C. n. 037037037 - «20mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro da 500mg/25ml.

Specialità medicinale: MIDAZOLAM MAYNE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035420013 - 5 fiale di soluzione per uso endovenoso 5 mg/5 ml di vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 035420025 - 10 fiale di soluzione per uso endovenoso 5 mg/5 ml di vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 035420037 - 5 fiale di soluzione per uso endovenoso 50 mg/10 ml di vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 035420049 - 10 fiale di soluzione per uso endovenoso 50 mg/10 ml di vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 035420052 - 5 fiale di soluzione per uso endovenoso 15 mg/3 ml di vetro da 3 ml;

A.I.C. n. 035420064 - 10 fiale di soluzione per uso endovenoso 15 mg/3 ml di vetro da 3 ml;

A.I.C. n. 035420076 - 1 flacone di soluzione per uso endovenoso 50 mg/50 ml di vetro da 50 ml.

Specialità medicinale: NIPENT.

Confezione: A.I.C. n. 028645012 - IV 1 flacone 10 mg.

Specialità medicinale: OXALIPLATINO MAYNE.

Confezioni:

A.I.C. n. 037393016 - «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro 50 mg polvere;

A.I.C. n. 037393028 - «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro 100 mg polvere.

Specialità medicinale: OXALIPLATINO MAYNE PHARMA (Italia).

Confezioni:

A.I.C. n. 038094013 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino di vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 038094025 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino di vetro da 20 ml.

Specialità medicinale: PAMIDRONATO DISODICO MAYNE.

Confezione:

A.I.C. n. 035581014 - 5 flaconi concentrato per infusione endovenosa da 15/mg/5 ml;

A.I.C. n. 035581026 - 1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 30/mg/10 ml;

A.I.C. n. 035581038 - 1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 60 mg/10 ml;

A.I.C. n. 035581040 - 1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 90 mg/10 ml.

Sono ora trasferite alla società: Hospira Italia S.r.l., (codice fiscale 07129970633) con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22, Napoli.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03804

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1144
del 20 maggio 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Mayne Pharma (Italia) S.r.l. (codice fiscale 07129970633) con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli.

Medicinale: AMIODARONE MAYNE.

Confezione: A.I.C. n. 036852010 - «150 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 3 ml.

Medicinale: ANZATAX.

Confezione:

A.I.C. n. 036303016 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - flacone 5 ml;

A.I.C. n. 036303028 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flacone 16,7 ml;

A.I.C. n. 036303030 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - flacone 25 ml;

A.I.C. n. 036303042 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - flacone 50 ml;

Medicinale: CALCITRIOLO MAYNE.

Confezione:

A.I.C. n. 036851018 - «1 mg/ ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 25 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 036851020 - «2 mg/ ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 25 fiale da 1 ml;

Medicinale: CARBOPLATINO MAYNE.

Confezione:

A.I.C. n. 028491013 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 1 flacone 5 ml;

A.I.C. n. 028491025 - «150 mg/15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 1 flacone 15 ml;

A.I.C. n. 028491037 - «450 mg/45 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 1 flacone 45 ml;

A.I.C. n. 028491049 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 1 flacone onco-vial 5 ml;

A.I.C. n. 028491052 - «150 mg/15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 1 flacone onco-vial 15 ml;

A.I.C. n. 028491064 - «450 mg/45 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 1 flacone onco-vial 45 ml;

A.I.C. n. 028491076 - «600 mg/60 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 1 flacone da 60 ml;

Medicinale: CEFOTAXIME MAYNE.

Confezione:

A.I.C. n. 034992014 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile - «1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 034992026 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» - 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 034992038 - «1000 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» - 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 034992040 - «1000 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» - 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 034992053 - «2000 mg/l0 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» - l flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

Medicinale: CISPLATINO MAYNE.

Confezione:

A.I.C. n. 034229017 - «10mg/10ml soluzione per infusione» - 1 flaconcino da 10 ml;

A.I.C. n. 034229029 - «50mg/50ml soluzione per infusione» - 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 034229031 - «100mg/100ml soluzione per infusione» - 1 flacone da 100 ml;

Medicinale: CITARABINA MAYNE.

Confezione:

A.I.C. n. 034164018 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» - flaconcino da 1 ml;

A.I.C. n. 034164020 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» - 5 flaconcini da 1 ml;

A.I.C. n. 034164032 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 034164044 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile» - 5 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 034164057 - «1 g/10 ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino da 10 ml;

A.I.C. n. 034164069 - «2 g/20 ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino da 20 ml;

A.I.C. n. 034164071 - «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 034164083 - «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» - 5 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 034164095 - «1 g/50 ml soluzione iniettabile» - 1 flacone da 50 ml.

Medicinale: DEFEROXAMINA MESILATO MAYNE.

Confezione: A.I.C. n. 034400010 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile» - 10 flaconcini.

Medicinale: DOBUTAMINA MAYNE.

Confezione: A.I.C. n. 034182016 - «12,5 mg/1 ml soluzione per infusione» - flaconcino 20 ml.

Medicinale: DOPAMINA MAYNE.

Confezione:

A.I.C. n. 034392011 - «200 mg concentrato per soluzione per infusione» - 10 fiale;

A.I.C. n. 034392023 - «400 mg concentrato per soluzione per infusione» - 10 fiale.

Medicinale: FENITOINA MAYNE.

Confezione: A.I.C. n. 035747017 - «50 mg/ml soluzione iniettabile» - 5 fiale 5 ml.

Medicinale: FLUOROURACILE MAYNE.

Confezione:

A.I.C. n. 034316012 - «250 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 5 flaconi onco-tain;

A.I.C. n. 034316024 - «500 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 5 flaconi onco-tain;

A.I.C. n. 034316036 - «1 g/20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 1 flacone onco-tain;

A.I.C. n. 034316048 - «2,5 g/50 ml soluzione iniettbile per uso endovenoso» - 1 flacone onco-tain;

A.I.C. n. 034316051 -«5 g/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 1 flacone onco-tain;

A.I.C. n. 034316063 - «500 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 1 flacone onco-vial;

A.I.C. n. 034316075 - «2,5 g/50 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 1 flacone onco-vial;

A.I.C. n. 034316087 - «50 mg/ml soluzione iniettabile» - 5 flaconi onco-tain da 1 g/20 ml;

Medicinale: FLUTAMIDE MAYNE.

Confezione: A.I.C. n. 034101016 - «250 mg compresse» 30 compresse.

Medicinale: GENTAMICINA SOLFATO MAYNE.

Confezione:

A.I.C. n. 032703011 - «40mg/2ml soluzione iniettabile» - 1 fiala;

A.I.C. n. 032703023 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» - 1 fiala;

A.I.C. n. 032703035 - «40 mg/2 ml soluzione iniettabile» - 10 fiale;

A.I.C. n. 032703047 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» - 10 fiale.

Medicinale: METOTREXATO MAYNE.

Confezione:

A.I.C. n. 028493017 - «5mg/2ml soluzione iniettabile» - 5 flaconcini;

A.I.C. n. 028493029 - «50mg/2ml soluzione iniettabile» - 5 flaconcini;

A.I.C. n. 028493031 - «100mg/4ml soluzione iniettabile» - 5 flaconcini;

A.I.C. n. 028493043 - «500mg/2oml soluzione iniettabile» - 1 flacone;

A.I.C. n. 028493056 - «1g/10ml soluzione iniettabile» - 1 flacone;

A.I.C. n. 028493068 - «1 g/40 ml soluzione iniettabile» - flacone onco vial;

A.I.C. n. 028493070 - «5g/50 ml soluzione iniettabile» - flacone onco vial.

Medicinale: TAMOXIFENE MAYNE.

Confezione:

A.I.C. n. 034108011 - «10 mg compresse» - 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034108023 - «20 mg compresse» - 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034108035 - «20 mg compresse» - 20 compresse.

Medicinale: UROKINASI MAYNE.

Confezione:

A.I.C. n. 033556010 - «100.000 UI/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» - 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 033556022 - «500.000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente (sospesa);

A.I.C. n. 033556034 - «1.000.000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente.

Sono ora trasferite alla società: Hospira Italia S.r.l. (codice fiscale 02292260599) con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli (Napoli).

Con conseguente modifica delle seguenti denominazioni:

da: AMIODARONE MAYNE;

a: AMIODARONE HOSPIRA;

da CALCITRIOLO MAYNE;

a: CALCITRIOLO HOSPIRA;

da: CARBOPLATINO MAYNE;

a: CARBOPLATINO HOSPIRA;

da: CEFOTAXIME MAYNE;

a: CEFOTAXIME HOSPIRA;

da: CISPLATINO MAYNE;

a: CISPLATINO HOSPIRA;

da: CITARABINA MAYNE;

a: CITARABINA HOSPIRA;

da: DEFEROXAMINA MESILATO MAYNE;

a: DEFEROXAMINA MESILATO HOSPIRA;

da: DOBUTAMINA MAYNE;

a: DOBUTAMINA HOSPIRA ITALIA;

da: DOPAMINA MAYNE;

a: DOPAMINA HOSPIRA ITALIA;

da: FENITOINA MAYNE;

a: FENITOINA HOSPIRA;

da: FLUOROURACILE MAYNE;

a: FLUOROURACILE HOSPIRA;

da: FLUTAMIDE MAYNE;

a: FLUTAMIDE HOSPIRA;

da: GENTAMICINA SOLFATO MAYNE;

a: GENTAMICINA SOLFATO HOSPIRA ITALIA;

da: METOTREXATO MAYNE;

a: METOTREXATO HOSPIRA;

da: TAMOXIFENE MAYNE;

a: TAMOXIFENE HOSPIRA;

da: UROKINASI MAYNE;

a: UROKINASI HOSPIRA.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03803

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Etoposide Ebewe»

Estratto provvedimento UPC n. 226 del 29 aprile 2008

Società: Ebewe Italia S.r.l.

Specialità: ETOPOSIDE EBEWE.

Oggetto: Proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazione portate da codesta azienda e l'esclusivo uso ospedaliero, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Etoposide Ebewe»:

A.I.C. n. 036622013\M - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino invetro da 5 ml;

A.I.C. n. 036622025\M - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 036622037\M - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 036622049\M - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 4 maggio 2008, data di scadenza del provvedimento UPC/II/12 del 16 gennaio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03939

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Flumazenil Kabi»

Estratto provvedimento UPC n. 227 del 29 aprile 2008

Società: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Specialità: FLUMAZENIL KABI.

Oggetto: Proroga smaltimento scorte della specialità Flumazenil Kabi.

Considerate le motivazione portate da codesta azienda e l'esclusivo uso ospedaliero, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Flumazenil Kabi»:

A.I.C. n. 037075013/M - «0,1 mg/ml souzione iniettabile» 5 fiale di vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 037075025/M - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale di vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 037075037/M - «0,1 mg/ml souzione iniettabile» 5 fiale di vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 037075049/M - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale di vetro da 10 ml;

possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 23 maggio 2008, data di scadenza del provvedimento UPC/II/35 del 29 gennaio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2008, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03938

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Luitase»

Con la determinazione n. aRM - 81/2008-7094 del 14 maggio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Euderma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: LUITASE;

confezione 025701069;

descrizione: 100 capsule 340 mg;

confezione 025701057;

descrizione: 50 capsule.

08A03989

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-131) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.